

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2099 DEL 14/12/2023

O G G E T T O

CONTRATTO CON STRUTTURA PRIVATA NON ACCREDITATA POLIAMBULATORIO PRIVATO SE.FA.MO. SRL DI VICENZA PER ATTIVITÀ A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE NELLA DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA, AI SENSI DELL'ART. 117 COMMA 6 DEL CCNL DEL 19 DICEMBRE 2019 – AREA SANITÀ.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 2144/23

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

Il personale medico e veterinario nonché i dirigenti sanitari che hanno optato per il rapporto di esclusività, possono – su richiesta di singoli utenti – effettuare attività a pagamento a carattere occasionale, individuale o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra Struttura Sanitaria non accreditata, neanche parzialmente, previa la stipula di apposito contratto tra le parti. Tale attività è contemplata in un quadro normativo ben preciso a livello nazionale e poi ripreso dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché, in sede aziendale, dal Regolamento per la disciplina dell’attività libero-professionale. Infatti, tanto l’art. n. 15 quinquies comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 502/92, quanto l’art. n. 9 del D.P.C.M. del 27.03.2000, ripresi dall’art. n. 117 comma 6 del C.C.N.L. 19.12.2019 Area Sanità, prevedono e disciplinano tale fattispecie.

La Regione Veneto con D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 ha modificato le regole per lo svolgimento di attività a pagamento al di fuori delle mura ospedaliere per i dirigenti sanitari a rapporto esclusivo. Conseguentemente l’attività potrà essere svolta dal dirigente medico interessato nel limite massimo di n. 2 accessi mensili, ovvero n. 22 nell’arco dell’anno, nel rispetto comunque del necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico, così come previsto dalla normativa vigente, in particolare dal CCNL dell’Area Sanità e dall’art. n. 14 Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 (Legge Europea orario di lavoro).

Ebbene, l’Azienda ULSS n. 8 con delibera n. 1836 del 02.11.2023 ha fissato a 200 il limite massimo di prestazioni che ciascun dirigente potrà effettuare all’interno dei 22 accessi annui previsti dalla succitata normativa, intendendosi ricompresi in tali limiti anche eventuali prestazioni effettuate presso altre strutture private non accreditate.

E’ pervenuta richiesta di convenzione tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la seguente struttura privata:

STRUTTURA	SANITARI INTERESSATI	DISCIPLINA	DECORRENZA
POLIAMBULATORIO PRIVATO SE.FA.MO. SRL	ZANUSSO MARIANO	NEUROCHIRURGIA	01/01/2024 - 31/12/2024

Stante le verifiche effettuate dalla scrivente Direzione ed acquisita agli atti la documentazione necessaria all’istruttoria della pratica, nonché verificata la regolarità della richiesta, ed acquisiti i pareri di competenza del Direttore di Unità Operativa e del Direttore della Direzione Medica, si propone la stipula del sopracitato contratto, alle condizioni e con le modalità precisate nell’allegato contratto quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Le tariffe sono definite nel rispetto del principio generale che prevede la ristorazione di tutti i costi sostenuti dall’Azienda per lo svolgimento di attività libero-professionali *intramoenia* e/o altre attività a pagamento, nella fattispecie ai sensi dell’art. n. 36 del vigente regolamento aziendale in materia di A.L.P.I. di cui alla deliberazione U.L.SS. n. 304/2023 oltre e al di fuori dell’orario di servizio, così come di seguito dettagliate:

- ONORARIO definito dal dirigente sanitario che svolge l’attività;
- I.R.A.P. calcolata sull’onorario nella percentuale di legge (8,5%);

- FONDO PEREQUAZIONE: pari al 5% calcolato sull'onorario (al lordo di oneri fiscali e previdenziali dovuti) ex art. 116 co. 2 lett. i) del C.C.N.L. 2016/2018 dell'Area Sanità;
- FONDO "BALDUZZI" pari al 5% calcolato sull'onorario (al lordo di oneri fiscali dovuti), ex art. 1 co. 4 L. 3/8/2007 n. 120 modificata integrata dal D.L. 13/9/2012 n. 158, convertito in L. 8/11/2012 n. 189).
- FONDO PERSONALE COLLABORANTE pari al 3% calcolato sull'onorario (al lordo di oneri fiscali e previdenziali dovuti).

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula del contratto con la struttura privata non accreditata POLIAMBULATORIO PRIVATO SE.FA.MO. SRL per l'effettuazione di prestazioni nella disciplina di Neurochirurgia, ai sensi dell'art. n. 117 comma 6 del CCNL 19.12.2019 Area Sanità e dell'art. n. 36 del Regolamento Aziendale ALPI approvato con DDG n. 304/2023, per il periodo decorrente dal 01.01.2024 al 31.12.2024, nei termini ed alle condizioni precisate nel contratto stesso, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente;
3. di dare atto che l'incasso derivante dalla stipula del contratto in argomento verrà imputato ai ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia del Bilancio sanitario conto 5108000015;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

	CONTRATTO	
	PER ATTIVITA' A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE	
	NELLA DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA	
	TRA	
	L'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 8 "Berica" (di seguito denominata	
	anche "U.L.SS. n. 8") – con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi, 37 – 36100	
	Vicenza codice fiscale e P. IVA 02441500242, nella persona del legale	
	rappresentante, Direttore Generale Maria Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il	
	19.05.1957 Cod. Fisc. BNV MGS 57E59 G288F)	
	E	
	La Società POLIAMBULATORIO PRIVATO SE.FA.MO. SRL (di seguito	
	denominata anche "Struttura Sanitaria") con sede legale ed operativa in Stradella	
	dei Cappuccini 47 - 36100 Vicenza - codice fiscale e P.IVA 02263660249, nella	
	persona del legale rappresentante Fanin Paolo (nato a Vicenza il 06/02/1969 - Cod.	
	Fisc. FNNPLA69B06L840J).	
	PREMESSO CHE	
	- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 502/92, l'art. 117 comma 6 del	
	CCNL 19.12.2019 Area Sanità nonché l'art. 9 del D.P.C.M. 27/3/2000, prevedono	
	la possibilità per i Dirigenti Medici, che hanno optato per il rapporto di esclusività,	
	di partecipare ai proventi di attività, richiesta a pagamento dai singoli utenti e	
	svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture	
	di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra Struttura Sanitaria	
	privata non accreditata, previo contratto dell'U.L.SS. n. 8 con le predette Aziende	
	e/o Strutture;	
	- la D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 all'allegato A paragrafo 3) ha ridefinito la	
	Pag. 1 di 8	

	disciplina delle consulenze a carattere occasionale, precisando che:	
	<i>“ ..(omissis) in ragione del vincolo della occasionalità, l'azienda deve fissare il</i>	
	<i>limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre</i>	
	<i>attività svolte”.</i>	
	- con delibera n. 1836 del 02/11/2023 l'U.L.SS. n. 8 ha fissato a 200 il limite	
	massimo di prestazioni che ciascun dirigente potrà effettuare all'interno dei n. 2	
	accessi mensili, ovvero n. 22 nell'arco dell'anno;	
	- la Struttura Sanitaria, ha chiesto di stipulare un contratto per poter usufruire	
	occasionalmente di prestazioni ambulatoriali specialistiche da parte del dr. Zanusso	
	Mariano, dirigente medico dipendente dell'U.L.SS. n. 8;	
	- la Struttura Sanitaria dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio	
	di attività sanitaria e di non essere accreditata con il S.S.N. (come da dichiarazione	
	agli atti);	
	- la Struttura Sanitaria non è collegata né controllata da altra struttura sanitaria	
	privata accreditata ai sensi dell'art. 2359 del c.c. (come da dichiarazione agli atti);	
	- per la Struttura Sanitaria il presente contratto con l'U.L.SS. n. 8, non costituisce	
	accreditamento.	
	SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Oggetto	
	Su richiesta dei singoli utenti della Struttura Sanitaria il dr. Zanusso Mariano,	
	dipendente dell'U.L.SS. n. 8 che ha optato per il rapporto esclusivo, è autorizzato a	
	partecipare ai proventi di attività a pagamento a carattere occasionale svolta presso la	
	predetta Struttura Sanitaria nella disciplina di Neurochirurgia compatibilmente con le	
	esigenze di servizio.	
	Art. 2 – Modalità di Esecuzione	
	Pag. 2 di 8	

	L'attività a pagamento è a carattere occasionale e il dr. Zanusso Mariano è											
	autorizzato a svolgere l'attività in argomento nel limite massimo individuale di n.											
	200 prestazioni da erogarsi all'interno dei 2 accessi mensili, ovvero 22 nell'arco											
	dell'anno così come disciplinato dalla D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314											
	intendendosi ricompresi in tali limiti anche eventuali accessi/prestazioni											
	effettuati presso altre strutture private non accreditate.											
	Va precisato altresì che la precitata D.G.R.V. n. 1314/2016 stabilisce che è esclusa per											
	la Struttura Sanitaria la possibilità di tenere liste di prenotazione.											
	Il Dirigente Medico interessato, ferma restando la responsabilità individuale, svolge											
	l'attività presso la Struttura Sanitaria in maniera tale da non compromettere l'attività											
	istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero											
	psico-fisico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal											
	CCNL dell'Area Sanità e dall'art. 14 Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 (Legge											
	Europea orario di lavoro).											
	Durante l'attività non è ammesso l'uso del ricettario regionale.											
	Art. 3 – Condizioni Economiche											
	L'U.L.SS. n. 8 stabilisce di comune accordo con il dr. Zanusso Mariano le seguenti											
	prestazioni e tariffe:											
	<table><tr><th>Prestazione</th><th>Tariffa</th><th>Tariffa</th></tr><tr><td></td><td>U.L.SS.*</td><td>minima **</td></tr><tr><td>Prima visita neurochirurgica</td><td>€ 128,00</td><td>€ 141,00</td></tr></table>	Prestazione	Tariffa	Tariffa		U.L.SS.*	minima **	Prima visita neurochirurgica	€ 128,00	€ 141,00		
Prestazione	Tariffa	Tariffa										
	U.L.SS.*	minima **										
Prima visita neurochirurgica	€ 128,00	€ 141,00										
	* Tariffa applicata dall'U.L.SS. alla Struttura Sanitaria											
	** Tariffa minima che la Struttura Sanitaria deve applicare al paziente											
	Art. 4 – Adempimenti della Struttura Sanitaria											
	La Struttura Sanitaria provvederà in proprio alla riscossione delle tariffe e con											
	Pag. 3 di 8											

	cadenza mensile si obbliga a comunicare all'U.L.SS. n. 8, esclusivamente mediante	
	l'allegato "RIEPILOGO ACCESSI MENSILI" (Allegato 1), l'elenco analitico delle	
	prestazioni erogate con l'orario di presenza presso la Struttura Sanitaria (data, orario	
	di entrata e orario di uscita) dello specialista: detto documento dovrà essere	
	controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura Sanitaria e dal Dirigente	
	Medico che, sotto la propria responsabilità, dichiara che le prestazioni riportate	
	corrispondono a quelle effettuate.	
	Art. 5 - Fatturazione	
	L'U.L.SS. n. 8 sulla base del "riepilogo accessi mensili" di cui all'articolo	
	precedente, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate	
	secondo le tariffe di cui al precedente art. 3. Il pagamento dovrà essere effettuato	
	dalla Struttura Sanitaria, entro la scadenza e secondo le modalità indicate sulla	
	fattura stessa.	
	L'U.L.SS. n. 8 erogherà il compenso al dirigente medico interessato dopo l'avvenuto	
	incasso della fattura in argomento.	
	Art. 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	La Struttura Sanitaria nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto	
	dovrà assicurare lo specialista attraverso adeguata polizza a garanzia della	
	responsabilità civile personale professionale con rinuncia da parte della Struttura	
	Sanitaria e della propria Compagnia alla rivalsa e alla surrogazione nei confronti	
	dell'U.L.SS..	
	La Struttura Sanitaria risponderà civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi degli artt.	
	1218 e 1228 del C.C. della condotta dolosa o colposa anche dello specialista	
	dell'U.L.SS. n.8. Lo specialista dell'U.L.SS. n. 8 risponderà in ogni caso del proprio	
	operato ai sensi dell'articolo 2043 del C.C..	
	Pag. 4 di 8	

	Per altre coperture assicurative quali I.N.A.I.L. la Kasko od altro, essendo l'attività	
	effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento	
	a carattere occasionale, sarà lo stesso specialista a dovervi eventualmente provvedere	
	in proprio.	
	La Struttura Sanitaria dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la	
	protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal	
	D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..	
	Art. 7 – Trattamento dei dati personali e nomina a Responsabile esterno del	
	trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati è l'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 8 nomina la Struttura Sanitaria “Responsabile esterno del trattamento	
	dei dati personali raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del	
	presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività	
	oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'U.L.SS. n. 8 e	
	nel rispetto della precitata normativa in materia”.	
	La Struttura Sanitaria nella qualità sopra descritta, si impegna ad operare nel	
	continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 in	
	merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del	
	trattamento medesimo, a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e	
	sulla tipologia di trattamento, conservare i dati per un periodo non superiore a quello	
	Pag. 5 di 8	

	necessario per gli scopi del trattamento.	
	Si impegna altresì, secondo la propria organizzazione interna, ad adottare misure	
	tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e ad	
	impartire al suo interno, con particolare riguardo ai Consulenti coinvolti nell'attività	
	oggetto del presente contratto, tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire	
	l'obbligo legale di riservatezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel	
	Regolamento UE 2016/679. Lo specialista dell'U.L.SS. n. 8 è autorizzato al	
	trattamento dei dati raccolti nell'esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli	
	effetti dell'articolo 29 del Regolamento UE 679/2019 e 2 quaterdecies del Decreto	
	Legislativo 196/2003. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Art. 8 - Durata	
	Il presente contratto ha durata di un anno, con decorrenza dal 01/01/2024 al	
	31/12/2024. L'eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente richiesto dalla	
	Struttura Sanitaria e soggetto al perfezionamento di un nuovo contratto.	
	Art. 9 – Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di	
	Vicenza.	
	Art. 10 – Inadempimento e recesso	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Le Parti si riservano il diritto di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1456	
	Pag. 6 di 8	

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

POLIAMBULATORIO PRIVATO

Il Direttore Generale

SE.FA.MO. SRL

Maria Giuseppina Bonavina

Il Legale Rappresentante

Paolo Fanin

ALLEGATO 1 - RIEPILOGO ACCESSI MENSILI

Effettuati dal Dott.

All'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale

Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Email: liberaprofessione@aulss8.veneto.it

Mese di

Anno

	Data	Orario ENTRATA	Orario USCITA	PAZIENTE (cognome nome)	CODICE FISCALE	PRESTAZIONE	TARIFFA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
						TOTALE	0,00 €

Il sottoscritto legale rappresentante della Struttura e lo specialista sopra indicato dichiarano che le prestazioni soprariportate corrispondono a quelle effettuate.

Il legale rappresentante
(timbro e firma)

Lo Specialista
(timbro e firma)